



Ministero delle Infrastrutture

www.poliziamunicipale.it

e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione
e i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione II

22 MAR. 2010

Prot. n. 25783

www.poliziamunicipale.it

Oggetto:- Richiesta di parere in materia di parcheggi a pagamento. Rif. prot. n. 15980 del 15.03.2010.

Con riferimento alla richiesta qui inoltrata con la nota in riscontro, si premette che la sanzione di cui all'art. 7 c. 15 del Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1992) si applica nel caso in cui la sosta sia vietata, ovvero limitata nel tempo o regolamentata secondo la categoria dei veicoli.

Qualora la sosta sia consentita senza limitazioni di tempo, ancorchè assoggettata a pagamento, non ricorrono le condizioni per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 7 c. 15.

Se la sosta viene effettuata omettendo l'acquisto del ticket orario, deve essere necessariamente applicata la sanzione di cui all'art. 7 c. 14 del Codice.

Se invece viene acquistato il ticket, ma la sosta si prolunga oltre l'orario di competenza, non si applicano sanzioni ma si dà corso al recupero delle ulteriori somme dovute, maggiorate delle eventuali penali stabilite da apposito regolamento comunale, ai sensi dell'art. 17 c. 132 della Legge n. 127/1997.

A parere di questo Ufficio, in caso di omessa corresponsione delle ulteriori somme dovute, l'ipotesi prospettata da codesto Comune, di applicare la sanzione di cui all'art. 7 c. 15 del Codice, non è giuridicamente giustificabile, in quanto l'eventuale evasione tariffaria non configura violazione alle norme del Codice, bensì una inadempienza contrattuale, da perseguire secondo le procedure "jure privatorum" a tutela del diritto patrimoniale dell'ente proprietario o concessionario.

www.poliziamunicipale.it

IL DIRETTORE GENERALE
(D. Ing. Sergio DOMDOLINI)

FM/RS



Ministero delle Infrastrutture

www.poliziamunicipale.it

e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione
e i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione II

Prot. n. 3615 05.07.2011

www.poliziamunicipale.it

Oggetto:- Comune di Tempio Pausania. Parcheggi a pagamento. Illegittima applicazione delle norme del Codice della Strada. Rif. Racc. AR n. 13755467153-7 del 14.06.2011.

Con riferimento a quanto esposto nella nota in riscontro, e ai casi in cui la sosta in centro abitato è assoggettata al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 7 c. 1 lett. f) del Codice (DLs n. 285/1992), si precisa quanto segue.

1) Nel caso di parcheggio in aree ove la sosta è consentita a tempo illimitato, qualora non venga esposto il contrassegno attestante il pagamento, si applica la sanzione di cui all'art. 7 c. 14.

Qualora invece il contrassegno venga regolarmente esposto, ma la sosta si prolunghi oltre il termine, non si configura violazione ai sensi del vigente Codice, bensì inadempienza contrattuale.

In entrambi i casi si dà luogo al recupero delle somme non corrisposte (con eventuale maggiorazione a titolo di rimborso spese e di penali da stabilirsi con apposito regolamento comunale), come prescritto dall'art. 17 c. 132 della Legge n. 127/1997.

2) Nel caso di parcheggio in aree ove la sosta è consentita per un tempo limitato, ovvero a determinate categorie di utenti e/o di veicoli, e la sosta si prolunghi oltre il termine, o si riferisca a veicoli e/o utenti non autorizzati, si applica la sanzione di cui all'art. 7 c. 15, per ogni periodo per il quale si prolunga la violazione.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

www.poliziamunicipale.it

FM/RS

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Sergio DONDOLINI)